

Milano, il 2 aprile 1816.

N.º 5082.

AI SIGNORI PODESTA' E SINDACI.

*P*ROPOSTOSI dal Governo all' Imperiale R. Comando generale militare di far pagare agl' individui militari esistenti nelle diverse Province di questo Stato i trattamenti rispettivi o di attività provvisoria, o di mezza attività, o di ritiro, il suddetto Imperiale Comando, a cui dal primo gennajo 1816 in avanti spetta il pagamento di detti individui, acconsentì che tali pagamenti si facciano dalle Casse di Finanza, come si praticava in addietro, onde non obbligarli a recarsi a Milano per ricevere quanto è loro dovuto.

Ritenuta quindi siffatta adesione, questa Regia Delegazione, in conformità degli Ordini Governativi, si fa sollecita d' invitare i signori Podestà e Sindaci a rendere avvertite le parti interessate, partecipando loro che saranno pagate dalle suddette Casse, dietro presentazione della fede di esistenza, vidimata dal Comandante d' armi o Autorità militare se esiste, o dall' Autorità civile, le quali fedì dovranno essere unite alle ricevute di pagamento.

I signori Podestà e Sindaci sono inoltre prevenuti che dalla Regia Direzione generale di Contabilità sarà trasmesso alla Regia Intendenza generale delle Finanze un duplicato dei ruoli per piazza, onde siano le Casse di Finanza autorizzate al pagamento per conto della Cassa generale dello Stato, la quale è del pari prevenuta di tenere separato conto come pagamento interinale eseguito a carico del Generale Comando, rimborsabile da questo nel conto degli assegni che verranno superiormente accordati allo stesso Comando militare.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

1916
 7 Aprile

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività del personale addetto al servizio di...
 L'articolo 1. definisce l'oggetto del regolamento, che è quello di stabilire le norme per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di...
 L'articolo 2. stabilisce che il regolamento è emanato dal...
 L'articolo 3. stabilisce che il regolamento è approvato dal...
 L'articolo 4. stabilisce che il regolamento è pubblicato sul...
 L'articolo 5. stabilisce che il regolamento è in vigore dal...

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività del personale addetto al servizio di...
 L'articolo 1. definisce l'oggetto del regolamento, che è quello di stabilire le norme per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di...
 L'articolo 2. stabilisce che il regolamento è emanato dal...
 L'articolo 3. stabilisce che il regolamento è approvato dal...
 L'articolo 4. stabilisce che il regolamento è pubblicato sul...
 L'articolo 5. stabilisce che il regolamento è in vigore dal...

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività del personale addetto al servizio di...
 L'articolo 1. definisce l'oggetto del regolamento, che è quello di stabilire le norme per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di...
 L'articolo 2. stabilisce che il regolamento è emanato dal...
 L'articolo 3. stabilisce che il regolamento è approvato dal...
 L'articolo 4. stabilisce che il regolamento è pubblicato sul...
 L'articolo 5. stabilisce che il regolamento è in vigore dal...

IL REGIO DELEGATO
 PALLAVICINI

Milano, il 2. aprile 1816.

AI SIGNORI PODESTA' E SINDACI.

*I*l Supremo I. R. Consiglio Austro di guerra si è compiaciuto di annuire alla proposizione fatta dal Governo, permettendo cioè che vengano rinviati alle case loro tanti Coscritti di quinta lista requisiti per la leva testè eseguita, purchè siano necessarij alle loro famiglie, quanti saranno i refrattarij della leva stessa che verranno consegnati al militare, a condizione però che cogl' introiti delle multe vengano rimborsate le spese che i Coscritti medesimi hanno cagionato all' I. R. Erario. Con vera soddisfazione questa Regia Delegazione rende nota una tanto benefica disposizione, ed invita i signori Podestà e Sindaci a farla conoscere ai di loro amministrati, affinchè in concorso anche delle famiglie dei ripetuti Coscritti si diano tutta la premura per ottenere la consegna dei detti refrattarij.

Perchè poi la prefata Regia Delegazione possa essere in grado di dimostrare al Governo la necessità in cui si trovano le famiglie di riavere nel loro seno gli anzidetti Coscritti, è mestieri che le Autorità comunali sollecitamente trasmettano un elenco di tali individui che fossero stati requisiti e spediti all' armata, compilandolo giusta il modello annesso alla Circolare della cessata Prefettura d' Olona 23 settembre 1815, N.º 18111, ed ommettendo le colonne che risultassero inutili.

Inerendo poi alle Superiori benefiche intenzioni, questa Regia Delegazione si riserva di proporre al Governo il rinvio dall' armata di quel Coscritto di quinta lista (contro la consegna di un refrattario), riguardo al quale militassero delle circostanze speciali che lo rendessero meritevole di particolare considerazione.

I signori Podestà e Sindaci accuseranno la ricevuta della presente.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

Milano, il 29 marzo 1816.

N.º 4882.

AI SIGNORI PODESTA', SINDACI
E COMMISSIONI CANTONALI DI LEVA.

E intenzione del Governo che, a termini del disposto dal titolo IX, capitoli I e II dell'Istruzione generale 30 settembre 1812, si debba procedere al giudizio ed alla conseguente persecuzione e destinazione dei Coscritti requisiti dell'ora terminata leva, i quali si resero refrattarij.

Ciò premesso, ha determinato che per la qualificazione di essi debbano conservarsi in vigore le norme prescritte dall'art. 375 di detta Istruzione, ritenute le seguenti osservazioni:

1.º A termini del paragrafo secondo di detto articolo i Coscritti legalmente assenti dal Comune requisiti pel contingente dell'armata attiva, i quali non si sono presentati nel termine di 40 giorni dalla data della loro requisizione al Consiglio di leva della propria Provincia, o non hanno fatto constare nello stesso termine d'essersi presentati al Consiglio di leva della Provincia ove hanno l'abitazione reale, sono dichiarati refrattarij, e tali pure si ritengono, giusta il paragrafo primo, i Coscritti illegalmente assenti dal Comune, i quali requisiti pel contingente dell'armata attiva non si sono presentati alla Municipalità nel giorno prescritto per la partenza del contingente comunale pel Capoluogo della Provincia, e non hanno poi riparato a questa mancanza col presentarsi innanzi al Consiglio provinciale di leva nel giorno in cui il contingente del loro Comune gli è stato presentato.

Volendosi ora avere un certo riguardo alla buona fede di coloro che si sono assentati con passaporti legali dal Regno dopo il cambiamento di Governo colla lusinga che non vi fosse più coscrizione, l'Imperiale Regio Governo, per un principio di equità, ha stabilito che quegli individui i quali si assentarono dal Regno con passaporti in regola nell'intervallo dal giorno 23 aprile 1814, epoca del faustissimo ingresso in questi Stati delle Imperiali Regie truppe austriache, sino al giorno della pubblicazione del Decreto sulla leva della Cesareia Regia Reggenza in data 6 agosto prossimo passato, e che durante la loro assenza sianzi trovati in circostanze tali da non aver potuto conoscere od eseguire la Legge che ordinava la leva militare in Lombardia, non possano essere considerati come refrattarij, salvo però l'obbligo ai genitori dei medesimi di presentare entro il termine di un mese un idoneo supplente, quando dalle loro facoltà siano abilitati a somministrarlo.

2.º Nel paragrafo quarto dello stesso art. 375 sono dichiarati refrattarij i Coscritti requisiti che accettati dal Consiglio di leva, sono poi fuggiti, sia all'atto della loro consegna al deposito di coscrizione, sia dal deposito stesso dopo esservi stati ammessi, sia lungo il cammino verso il corpo, e quelli che, essendo caduti ammalati al deposito o in viaggio,

e passati all'ospitale, siano fuggiti dal medesimo, o sortitine non abbiano raggiunto il corpo all'epoca che loro era stata prescritta col foglio di via.

Ora in vece, secondo i Regolamenti austriaci in vigore, di mano in mano che i Coscritti sono accettati dalla Commissione militare del reclutamento, consegnati al deposito militare ed assentati, essi prestano il giuramento di fedeltà, e fuggendo da quel momento in poi sono soggetti alle prescrizioni dei relativi articoli di guerra, l'osservanza dei quali essi giurano; quindi non già come refrattari, ma come disertori dai Corpi Austro-Italiani sono da considerarsi le reclute evase in viaggio dai convogli diretti ai Corpi, ed in generale tutte quelle disertate dopo il loro assentamento.

3.° Il paragrafo quinto del ripetuto articolo 375 non è applicabile ai Coscritti dell'ultima decorsa leva, non essendovi requisiti in riserva.

4° Circa i Costituti requisiti delle antecedenti, levo che hanno somministrato un supplente, il quale nella leva attuale sarebbe chiamato a marciare per conto proprio, l'Imperiale Regio Governo avendo già determinato che i medesimi debbano essere esonerati per l'avvenire dall'obbligo di rimpiazzare detto supplente, dichiara che quelli i quali non avessero per anco eseguito tale sostituzione, non possano essere considerati come refrattari, e quindi non sia ad essi applicabile la disposizione del paragrafo sesto del suddetto articolo 375.

Del resto intorno alla persecuzione e destinazione de' refrattarj dovranno osservarsi le discipline stabilite dalla citata Istruzione generale.

Se non che in essendo compatibile col attuale organizzazione militare lo stabilimento di un deposito speciale dei refrattari, di cui si fa cenno nel paragrafo primo dell'articolo 3 del detto Istruzione medesima, in vece di essere i medesimi spediti al terzo deposito, dovranno essere direttamente destinati al servizio militare in un corpo. E a tale effetto allorché i refrattari si presentino o vengano arrestati, dovranno dalle rappresentanze comunali essere accompagnati con uno stato nominativo a questa Regia Delegazione per la successiva competente loro destinazione.

All'oggetto finalmente che si possa procedere al giudizio e successiva perseverazione dei refrattari medesimi, le Municipalità dovranno rimettere alle rispettive Commissioni cantonali di leva nel termine di giorni quindici gli elenchi de' Corsicisti dei propri Comuni che fossero nella suddetta posizione, giusta l'annesso modello, e le Commissioni cantonali nel successivo termine di giorni dieci dovranno aver inoltrato a questa Regia Delegazione un prospetto cantonale compilato secondo lo stesso modello.

IL REGIO DELEGATO.

Marchese PALLAVICINI.

ELENCO dei requisiti per la leva degli anni 1815 e 1816, i quali si sono resi refrattari.

[illegible]

N. 61-

Li 17. Aprile 1816.

Alla Commissione di Leva / Gallarate

A tenore della Circolare 29. M^{re} ora scope N. 4881.

Della Regia Delegazione Provinciale di Milano

Davrebbe prestare a codesta Commissione che in

questo Comune non esser alcun Individuo Esente

Dell'ora terminata leua, il quale sia refrattario

Milano, il 18 aprile 1816.

AI SIGNORI PODESTA' E SINDACI.

COLLA mia Circolare 19 marzo ultimo scorso, n.° 4968, ho comunicato ai signori Podestà e Sindaci le benefiche disposizioni del Supremo I. R. Consiglio Aulico di guerra, che favoriscono il permesso d'assenza ai militari che formano un numero al di là dei 140 individui per compagnia.

In aggiunta alle premesse disposizioni, deggio ora in particolar modo raccomandare a tutte le Autorità comunali di ricordare ai Sottufficiali e Soldati che loro si presenteranno l'obbligo di personalmente annunziarsi al Comandante la Brigata di Gendarmeria nel Circondario, al quale per parte delle Autorità medesime dovrà farsi una pronta notificazione, tosto che un militare arriverà nel rispettivo Comune.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

Milano , il 19 marzo 1816.

AI SIGNORI PODESTA' E SINDACI
DELLA PROVINCIA DI MILANO.

L' Imperiale Regio Governo della Lombardia Austriaca con suo venerato Dispaccio ha partecipato a questa Regia Delegazione che il Supremo I. R. Consiglio Aulico di Guerra, in vista delle circostanze di pace che favoriscono il permesso d'assenza ai militari al di là del numero di 140 individui per compagnia, si è degnato ordinare che anche le Truppe Italiane gioiscano di questo vantaggio.

In adempimento di tale ordine l'I. R. Comando generale militare ha diramato ai signori Comandanti la Fanteria Italiana nella Lombardia le necessarie istruzioni, avvertendoli di non concedere il permesso ad alcuno che non presenti un certificato dell'Autorità civile, dal quale emerga che, oltre all'essere il permesso necessario, il Militare abbia con che vivere alla propria casa, onde la pubblica sicurezza non abbia ad essere compromessa; ed ha inoltre raccomandato agli stessi che, trattandosi di permesso, debbano sempre andare d'accordo coll'Autorità civile.

Mentre questa R. Delegazione provinciale comunica ai signori Podestà e Sindaci tali superiori disposizioni, invita i medesimi a tenere un apposito registro su cui descrivere esattamente gl'individui del loro circondario che avranno ottenuto il suindicato permesso, ed a non concedere mai agli stessi un cambiamento di dimora arbitrario, onde al primo cenno si possano far ritornare ai rispettivi loro Reggimenti e Battaglioni.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

Milano, il 6 marzo 1816.

N.º 4636. P. A.

AI SIGNORI PODESTA' E SINDACI

DELLA PROVINCIA DI MILANO.

E occorso il più delle volte, che per parte delle famiglie d'individui militari addetti ai diversi Corpi Austro-Italiani sono state prodotte istanze per congedi, certificati e simili concepite in termini poco precisi e mancanti delle indicazioni necessarie per potervi dare la corrispondente evasione.

All' oggetto che queste domande non rimangano giacenti per difetto di schiarimenti, è mestieri che in esse sia indicato il Dipartimento ed il Comune cui appartiene il militare, l'epoca ed il luogo in cui fu assentato, il reggimento, il battaglione e la compagnia alla quale venne destinato, la provincia ed il paese per dove partì, in somma tutt' i dati e le circostanze che possano facilitare l'evasione della supplica.

Sarà perciò cura dei signori Podestà e Sindaci d'istruire in quest' argomento i proprj amministratori, perchè all'evenienza del caso possano uniformarsi alle premesse disposizioni.

IL REGIO DELEGATO,
Marchese PALLAVICINI.

CIRCOLARE

Milano, li 6 marzo 1816.

N. 37.

- P. li 13. May 1816.

AI SINDACI E PODESTÀ

DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Il giorno 11 del mese di marzo, che per parte della famiglia di inde-
biti milanesi abitanti nel distretto di Porta Nuova sono stati
presentati alcuni per conto di costoro, e simili cose in termini
per parte e mancanza delle istanze necessarie per poterle dare
la corrispondenza esatta.

All'oggi che questa domanda non rimangono giacere per effetto
il regolamento, e ne sono che si sono sia indicati il Dignissimo
ed il Comune con appoggio il nostro, e sono ed il luogo in
che si abitano, il regolamento, il regolamento è la compagnia
alla quale sono destinati, la presenza ed il parte per due parti
e sono tutti i dati e la esistenza che prima si hanno l'ar-
tore della famiglia.

Due parti con del signor Podestà e S. J. di Milano in quanto
hanno i propri documenti, per il regolamento del loro potere
in quanto alla presente disposizione.

IL REALE DELEGATO.

Milano: PALLAVICINI.

D.^a Delegazione
della Provincia
di Milano
N. 4487 R. A.

Mil.^o li 16 Febb.^o 1816.

Circolare

Dal D.^o S. Comando ^{g^{te}} delle Armate mi
è stato rimesso il ^{g^{mo}} Stato di marcia infornibile
ad alcuni individui appartenenti a cot.^o di Lei
Comune, i quali furono riconosciuti non aver
diritto all'adomandata amnistia.

Dovendo i medesimi raggiungere i depositi
dei Corpi austro-italiani di nuova organizza-
zione ai quali sono stati destinati giusta la
tabella annessa alle istruzioni 14. g^{ve} 1814, la
incarica, Sig. Sindaco, a disporre che i detti Mi-
litari sollecitamente si presentino a questo D.^o S.
Comando di Piazza, onde essere diretti alla com-
petente loro destinazione.

In quest'occasione deggio nuovamente in-
vitarla, Sig. Sindaco, a porre in opera ogni
mezzo che prontamente succeda la presen-
tazione dei Militari deserti nei precedenti elen-
chi.

Al Sig. di Legnano

chi, che le saranno state comunicate col mezzo
della ^{capita} Prefettura, i quali finora non sono
mandati, invigilando, e prendendo le misure oc-
correnti anche di concerto colla R.^a Gendarmeria
sia che i medesimi adempiano indolatamente
all'obbligo, che loro incombe, e facendo avve-
stire quelli, che non si presentassero sollecitamente.

All' oggetto poi che questa R.^a Delegazione
possa essere abilitata ad informare il R. L.
Comando Militare avvenuta presentazione dei
detti Militari, colla Sig.^a Sindaco, trasmetterli
al 1.^o e 15. d'ogni Mese le note di presentatili
nella precedente quindicina corrispondenti dis-
tintamente agli elenchi, che come sopra fu-
rono trasmessi nel modo appurato, che fu
stabilito coll'ordinanza Prefettoria N.^o 3187.

Mi persuado, Sig.^a Sindaco, che ella consen-

do l'importanza di tali comunicazioni e la re-
lazione dei Prospetti, che devono essere sotto-
posti alla supervisione, porra tutta la diligenza
che d'esse siano complete, e che negli Stati
del suo primo periodo siano compresi i Mili-
tari, che y qualunque motivo fossero stati om-
messi negli Stati precedenti.

M. D. Delegato
Gallavini

272. P. 101a Carlo di Legnano per essere
Comandante di guerra

N. 30.
P. 6. M. Febrero 1816.

1693.

Li 8. Febbrajo 1816.

Ai Podestà del comune di Gallarate ed uniti

Alli Sⁿⁱ Podestà e Sindaci del cantone 1^o di Gallarate

Interessando alla Regia Delegazione della Provincia di Milano di conoscere a quali comuni sieno state diramate le Istruzioni 30. Settembre 1812. sulla Coscrizione Militare che ne fossero mancate invia Le S. S. a riferirne sollecitamente tanto si trovassero nel caso affermativo, come Negativo

Fu il contraddi di alle spale la mia diffinita
Atta e considerazione.

Acina

14. 12.

Nº 1. 11. Februar 1816

Alf. Lindau d.

L. 17.

Legation

Legnano 13. Febbrajo 1816.

Nell'ora scuola Lava per gli anni 1815. e 1816.
non furono nè richiesti nè trasmessi a questa
Comunã Le istruzioni 30. Settembre 1812. sulle
Lave Coniugatorie. Tanto si partecipa a codesto
Sig. Podesta' in evaluatione del progetto di di lei foglio
di. And. ^{del} 93. -
Colgo l'occasione per assicurarla della mia più
distinta considerazione.

al Sig. Podesta'
di Gallarate

76184

Li. 26. Gennaio 1816.

La Commissione Cantonale di Leva in Gallarate

Alli S.ⁿⁱ Lodovico e Sindaci del Canton I. Distretto IV. di Gallarate

Q. D.

La R. (ex Prefettura) con sua ordinanza d. 6. andante 1810/32
ricevuta Li. 22. H. Ho ha incaricata questa Commissione Cantonale
di Leva a dar la relativa Dispersione di a Stabilire il quantitativo
della Tassa a carico dei possessori dichiarati innabili al Servizio
Militare per fisiche indisposizioni, deformità, o basarottura
nonché di quelli che si sono fatti rimpiazzare dai Supplenti
colle norme stabilite dagli art. 392. 393. dell'Istruzione Generale
30. settembre 1812. ed ha accompagnato l'Elenco di quelli che
sottoposti a visita d'innanzi al Consiglio Dipartimentale di Leva
risultarono innabili al Militare Servizio.

Ciò premesso l'incarico è S.ⁿⁱ Lodovico e Sindaci di questo Canton
a Stabilire la Tassa a carico dei Individui loro appartenenti
ed a reddare l'Elenco conforme al Modello che le si
accompagna avvertendo che oltre quelli già descritti nel
Modello stesso esenzuati dal Consiglio Dipartimentale di Le-
va dovranno esser aggiunti tutti quelli che vennero esenzuati
all'atto della visita delle Liste esistenti presso cia scun Mu-
nicipio.

Si avverte finalmente che la suddetta R. Prefettura ha pre-
fisso per termine di rigore alla trasmissione dei Elenchi Can-
tonali tutto l'andante Gennaio.

Si prega la Commissione di attese e la sua disposta stima
S.ⁿⁱ Pad. Le Leva

M. G.

R. li 19. Jena: 1816.